



PRESIDIO EUROMIL In Europa per sostenere i diritti dei militari

a pagina 2



FINANZIERI: sì alle riforme strutturali a tutela della nostra dignità

a pagina 3

Rendite di posizione e sprechi di Stato

Il presidente del consiglio Matteo Renzi e il ministro Marianna Madia hanno presentato le loro proposte sulla riforma della Pubblica amministrazione. E lo hanno fatto "scrivendo" una lettera a tutti i pubblici dipendenti.

Le linee guida del piano Renzi, sono tre:

un investimento straordinario sulla Pubblica Amministrazione, "sfidando" in positivo le lavoratrici e i lavoratori volenterosi che per Renzi sono "i protagonisti della riforma della Pubblica Amministrazione".

In secondo luogo, tagli agli sprechi e riorganizzazione dell'Amministrazione ed infine gli Open Data come strumento di trasparenza. Semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

In 40 voci vengono sintetizzati gli interventi che si intendono attuare.

Le ambizioni del Presidente del Consiglio dovranno però scontrarsi con quella che forse è la causa principale della scarsa efficienza e delle estenuanti lentezze della Pa nell'espletamento dei propri compiti, ovvero il potere pervasivo e autoreferenziale esercitato dall'alta burocrazia ministeriale lungo le corsie di gestione ed esecuzione dei provvedimenti varati dal governo e dal Parlamento.

I massimi dirigenti e i funzionari di rango elevato a capo di questo conglomerato di attività sussidiarie e complementari ai processi legislativi, sono giunti così a detenere di fatto, in quanto titolari in via permanente di un determinato ufficio o dipartimento, consistenti poteri discrezionali: da quelli di esegesi e monitoraggio delle diverse normative quanto alle modalità della loro applicazione, a quelli di accelerazione o d'interdizione quanto ai tempi della loro attuazione.

La stessa alta burocrazia dove si concentrano i maggiori privilegi e le retribuzioni più elevate.

Davanti a cifre di retribuzioni come quelle a cui ci hanno abituato ormai quasi quotidianamente le inchieste giornalistiche, ci si accorge che gli abusi più insopportabili, e soprattutto onerosi per le finanze pubbliche, vanno ben al di là di quella ventina di incarichi apicali che sono sotto i riflettori dei media.

Una vera vergogna nazionale per la quale tutti i dirigenti coinvolti dovrebbero chiedere scusa al Paese. È stato, ed è ancora, un vero e proprio saccheggio di risorse pubbliche, perpetuato nell'arroganza del potere e nell'opacità del sistema.

Una recente inchiesta del Sole 24 Ore rivela una realtà di privilegi e incongruenze che va al di là dei casi singoli. Coinvolgendo interi comparti della pubblica amministrazione.

È giusto che chi esercita funzioni di altissima responsabilità, e consegue risultati per la collettività, sia premiato con uno stipendio adeguato. Quello che non è tollerabile è un sistema per cui in alcune categorie si accede sempre e comunque a trattamenti elevati. Todos caballeros, si direbbe. E poco importa se il servizio offerto ai cittadini è scadente, se i risultati sono inesistenti, se le responsabilità esercitate sono di poco conto.

Sono incongruenze che fanno capire quanto sia difficile il lavoro per riportare ordine nelle retribuzioni della pubblica amministrazione. Soprattutto se si vuole porre rimedio al disagio di tutti quei dipendenti pubblici a cui, dal 2010 sono stati bloccati gli stipendi.

Renzi dovrà quindi dimostrare di saper compiere la sua rivoluzione azzerando l'iniquità di un sistema dove le rendite di posizione e i ricatti delle corporazioni saccheggiano lo Stato e fanno strame del servizio al cittadino.

CAMPAGNA DI VERIFICA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI PUBBLICI DIPENDENTI

OCCHIO AL CONTRIBUTO

Come lavoratore, come lavoratore,

Il tuo diritto è il nostro dovere!!

NON ASPETTARE ALTRO TEMPO

Il tuo diritto è il nostro dovere!!

• AERONAUTICA Dal COIR A.M.: "Inaccettabili sperequazioni e diritti negati"

a pagina 4

• ALLOGGI

a pagina 5

• CONSULENZE

alle pagine 9 e 10

• INFO UTILI

a pagina 11

• SENTENZE

a pagina 12



109° PRESIDIO DELL'EUROMIL A LISBONA

Poliziotti e militari sfilano in corteo per la celebrazione del 40° anniversario del ripristino della democrazia in Portogallo nel 1974

In Europa per sostenere i diritti costituzionali dei militari

In rappresentanza delle Associazioni e dei Sindacati di categoria aderenti all'Euromil si sono ritrovati a Lisbona i delegati provenienti da ogni paese d'Europa per lo svolgimento dei lavori del 109° Presidium Meeting;

L'Assodipro è stata rappresentata dal Presidente Nazionale Emilio Ammiraglia e dallo scrivente, rappresentante del sodalizio in Euromil Fabrizio Menegoli. All'interno del dibattito politico che ha animato i lavori dell'evento in parola la dirigenza di Euromil aveva calendarizzato l'intervento del Presidente di Assodipro Emilio Ammiraglia che l'assemblea dei delegati ha particolarmente apprezzato.

Coordinata da Euromil e dall'ANS portoghese (Associazione Nazionale dei Sergenti) c'è stata poi la partecipazione dei convenuti al Presidium, alla manifestazione celebrativa del 40° anniversario del ripristino della democrazia in Portogallo, avvenuta il 25 Aprile del 1974 per opera dei militari che abbatterono la dittatura salazarista (Salazar-Caetano).

Dentro un variopinto corteo fatto di lavoratori e studenti, uomini e donne di ogni età, ceto sociale e categoria professionale, hanno trovato posto i rappresentanti delle Associazioni/Sindacati militari di ogni Paese Europeo; per ribadire solidarietà e vicinanza al popolo portoghese e la loro fiducia nella democrazia hanno sfilato con gli striscioni delle loro organizzazioni dietro e a fianco del Presidente di Euromil Emanuel Jacob.

Molti gli attestati di riconoscenza (applausi) esternati dalla popolazione portoghese al passaggio dei militari e dei poliziotti democratici. Una sicura lezione di civiltà partecipativa e un evidente amore per le libertà che nella democrazia trovano forma e che rinnovano, in chi ha avuto la fortuna di viverla, il senso autentico della comunione che deve esistere fra il popolo e le sue FF.AA. e di Sicurezza.

Una esperienza indimenticabile che, al confronto con le vicende di casa nostra che parlano di ripugnanti solidarietà di polizia e di indifferenza istituzionale e politica verso le criticità della società militare, è fonte di insegnamenti che purtroppo e sempre più appaiono da noi sfumati ricordi.

Fabrizio Menegoli,
Delegato Assodipro in Euromil

Di seguito L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE ASSODIPRO EMILIO AMMIRAGLIA

Caro Emanuel e cari amici, a nome di Assodipro un sentito ringraziamento ad Euromil per aver concesso a chi vi parla l'opportunità di esprimere una riflessione sulle politiche di interesse della comunità militare europea e di avanzare una proposta di lavoro che in autunno a Roma, in occasione del prossimo Presidium Meeting potrebbe essere meglio definita.

Che il processo di realizzazione della Unione Europea, intesa come l'insieme degli impegni, degli accordi e dei trattati utili a dare concretezza alla visione dei costituenti europei al fine di edificare sulle macerie belliche del secolo scorso pace, unità e prosperità a vantaggio dei popoli comunitari, oggi registri significativi rallentamenti, è un dato di fatto che desta non poche preoccupazioni.

Il lento progredire delle politiche europee oggi, per effetto della crisi economica che investe più o meno tutti i paesi del continente è minac-

ciato da inquietanti rigurgiti separatisti, discutibili egoismi nazionalistici, pericolosi isolazionismi e da una spiccata recrudescenza dei fanatismi ideologici del secolo andato.

Dell'oscuro agire di queste minacce, saranno le elezioni europee del prossimo 25 maggio che si incaricheranno di dirci, quanto esse abbiano operato a sfaldamento del progetto comunitario e su quale assetto politico-istituzionale potremo fare affidamento per il prossimo futuro.

Chi come noi guarda all'Europa attraverso le lezioni della storia, come allo spazio dentro il quale sono state

consumate le più nefande atrocità belliche, non può manifestare disinteresse verso il divenire dell'assetto comunitario all'interno del quale centrale è sempre stata la Politica di Difesa e Sicurezza Europea alla quale come è noto è stato affidato il nobile compito di essere strumento utile a depotenziare ogni tentazione bellica.

Sulla esigenza di imprimere nuova linfa al progetto europeo di Difesa e Sicurezza, come operatori a cui è affidata la sua realizzazione possiamo e dobbiamo svolgere un ruolo attivo e propositivo; dobbiamo ricordare alla poli-

tica e alle istituzioni che la natura e le sfide di questo mondo globalizzato hanno bisogno di un'Europa unita, coesa, attiva e protagonista sullo scenario mondiale; che oggi come non mai è l'Europa che, in ragione del suo retaggio storico, nelle regioni di crisi può più proficuamente svolgere un ruolo di contenimento e spegnimento dei conflitti.

E' l'Europa che può meglio rappresentare le istituzioni planetarie e utilmente assecondare gli sforzi di pacificazione utili alla ricostruzione dell'agibilità democratica ovunque minacciata.

C'è quindi bisogno di più Europa e non di nuovi confini, recinzioni, separatezze e dogane di ritorno.

Ed è guardando con fiducia al lento affermarsi delle ragioni costitutive della realtà politica e istituzionale continentale che anche i cittadini militari europei possono trovare spazi di ascolto, di tutela e di rispetto della loro condizione professionale.

E' la vicenda di Jorge Bravo della nostra consorella AUME ad indicarci un utile terreno di lavoro da svolgere in raccordo con le istituzioni europee; nonostante la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea riconosca ad ogni cittadino comunitario la libertà di espressione e di associazione e nonostante alla Carta sia stato conferito lo stesso effetto giuridico

vincolante dei trattati, alcuni stati membri operano, nei confronti dei militari in particolare, in disprezzo di tali riconoscimenti con atti repressivi del diritto di espressione e coercitivi della libertà personale.

In tema di esercizio dei diritti fondamentali occorre da parte nostra essere determinati nel segnalare alle istituzioni europee i casi di violazione della carta e risoluti nell'affrontare anche nelle sedi di giustizia i profili di legalità calpestate.

E' per questi convincimenti che Assodipro si è rivolta nel 2012 alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di veder riconosciuti a favore dei militari italiani i diritti di cui agli art. 11 e 12 della citata fonte normativa; ed è per questi stessi motivi che Assodipro ritiene doveroso segnalare alla vostra attenzione l'opportunità di organizzare, presso gli spazi del Parlamento Europeo in Bruxelles, un convegno utile a discutere, con le rappresentanze politiche che le prossime elezioni determineranno, lo stato di esercizio all'interno degli Stati membri dei diritti fondamentali da parte dei militari comunitari.

Sarà se sarete d'accordo nel senso della iniziativa proposta, l'occasione per ribadire ai neoletti parlamentari europei che i militari, prima che essere sentinelle dei presidi istituzionali, sociali e territoriali all'interno dei quali la democrazia trova forma, espressione e con ciò si afferma, sono cittadini che al pari di tutti debbono godere dei frutti della democrazia e delle libertà che sono chiamati ad assicurare e proteggere nello svolgimento dei compiti loro assegnati.

E' da queste posizioni e per questi intendimenti che vi auguro un proficuo lavoro e un caloroso arrivederci presto a Roma.

Emilio Ammiraglia
Presidente AS.SO.DI.PRO.



Il Cocer della GdF interviene nel dibattito sull'evasione fiscale

Finanzieri: "Vogliamo **riforme serie** anche a tutela della nostra dignità"

Il quotidiano Libero nelle scorse settimane è tornato ad occuparsi dell'evasione fiscale, uno dei problemi più gravi che affligge il nostro Paese e che ne impedisce uno sviluppo equo e solido.

Lo ha fatto prendendo spunto dalla lettera con la quale un anonimo finanziere esprimeva le sue personali considerazioni.

Al riguardo, il COCER della Guardia di Finanza ha voluto fornire il proprio punto di vista sull'attività che i finanzieri tutti giorni, con impegno e serietà, svolgono a favore della collettività.

Questa la nota:

Non solo piccoli - Non ci occupiamo solo di piccole realtà economiche, gran parte del nostro lavoro è legata al contrasto delle frodi e viene svolta più attraverso indagini giudiziarie che con lo svolgimento di ispezioni amministrative. La nostra attività in materia fiscale si incentra oramai, in modo significativo, su evasioni di tipo internazionale (esterovestizioni, transfer pricing, frodi carosello, eccetera). Le recenti decisioni di importanti gruppi economici di chiudere le loro posizioni con il fisco attraverso il versamento, ciascuno, di centinaia di milioni di euro sono frutto del nostro lavoro.

Come tutte le organizzazioni che si prefiggono livelli di efficienza, abbiamo obiettivi che dobbiamo conseguire. Tali obiettivi sono la formale demoltiplicazione di quelli che, annualmente, compongono l'azione dei governi che si succedono alla guida del Paese.

Gli obiettivi - Tali obiettivi sono diventati via via più pressanti per due ordini di ragioni:

- la Guardia di Finanza, dal 2001, non è più solo la «polizia delle tasse», ma

anche l'organo che svolge controlli in materia di spesa pubblica, nonché di mercato, sia di quello dei capitali che dei beni e dei servizi;

- la progressiva riduzione del personale (mancano oramai 10.000 effettivi rispetto agli organici) e delle risorse per il funzionamento.

Sotto pressione - Ne consegue che la struttura e le persone che la compongono sono sotto pressione perché tutti i governi hanno cercato, da un lato, di risparmiare sui costi, dall'altro, di incrementare i risultati in termini di gettito fiscale, di efficienza della spesa pubblica e di maggiore legalità nel funzionamento dei mercati. Nonostante ciò, continuiamo ogni giorno a fare il lavoro per cui siamo pagati, con serietà e professionalità, senza alcun accanimento o vessazione e nel solo obiettivo di tutelare gli interessi

"Chiediamo di comprendere il nostro non facile ruolo in un Paese dove l'evasione fiscale è stata per troppo tempo considerata un peccato veniale e non una furto a danno degli onesti..."

della collettività. Questo non significa, ovviamente, che va tutto bene: il sistema fiscale ha bisogno di riforme strutturali, la tassazione va ridotta, la legislazione va semplificata, occorre puntare decisamente sull'adempimento spontaneo e sulla prevenzione. In ogni caso, una cosa è certa: l'evasione fiscale va duramente contrastata in quanto socialmente inaccettabile, poiché mina alla base la giustizia nei rapporti fra i cittadini, prima ancora che fra cittadini e Stato. Questo Paese, purtroppo, e lo diciamo con cognizione di causa, vista la professione che svolgiamo, è affetto da forme di illegalità diffusa che attraversano settori tutt'altro che irrilevanti della nostra società.

Giustificare in qualunque modo l'evasione vuol dire non comprendere che senza legalità non c'è speranza di futuro. Le nostre «visite» non fanno piacere: non lo possono fare. Men che meno possono far piacere i sequestri patrimoniali operati, peraltro, sempre a seguito delle decisioni dell'Autorità giudiziaria. Possiamo capire lo stato d'animo di alcuni lettori.

Capiteci - Chiediamo a loro, però, di comprendere anche il nostro non facile ruolo in un Paese dove l'evasione fiscale è stata per troppo tempo considerata un peccato veniale e non una furto a danno degli onesti. Ci teniamo a precisare, altresì, che a differenza di quanto avviene per le Agenzie fiscali, i nostri stipendi, compresi quelli dei dirigenti, non sono in alcun modo legati alle verbalizzazioni. Non esiste una retribuzione di risultato, ovvero il nostro compenso non cambia se il controllo fiscale è positivo. Non solo, i nostri stipendi



"La struttura e le persone che la compongono sono sotto pressione perché tutti i governi hanno cercato, da un lato, di risparmiare sui costi, dall'altro, di incrementare i risultati in termini di gettito fiscale, di efficienza della spesa pubblica e di maggiore legalità nel funzionamento dei mercati. Nonostante ciò, continuiamo ogni giorno a fare il lavoro per cui siamo pagati, con serietà e professionalità, senza alcun accanimento o vessazione e nel solo obiettivo di tutelare gli interessi della collettività".

sono bloccati dal 2010, ciò vuol dire che se una persona meritevole nel frattempo ha migliorato la sua posizione, assumendo nuovi ruoli o responsabilità, continua a percepire la retribuzione che aveva nel 2010 a prescindere. Anche noi, come detto, auspichiamo riforme della legislazione fiscale e dell'apparato di controllo. Siamo disponibili al dialogo e al confronto con tutte le componenti sociali

per migliorare la Guardia di Finanza, ma a una cosa teniamo: la nostra dignità! Non possiamo accettare di essere etichettati come coloro che chiedono «tangenti di Stato». Applichiamo leggi e direttive di uno Stato democratico, il quale appresta i rimedi necessari a tutelare la posizione di coloro che si ritengono ingiustamente lesi nei diritti.

**Il Cocer
Guardia di Finanza**

Assise dei delegati Coir e Cobar del Comando logistico aeronautica in rappresentanza di oltre 11.000 militari Coir A.M.: "Inaccettabili sperequazioni e diritti negati. Ora sindacato e possibilità di scioperare"

Si è svolta lo scorso 29 aprile l'Assise dei delegati COBAR e COIR del Comando Logistico provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di oltre 11.000 militari. Il Coir, presieduto dal ten. col. Guido Bottacchiari, ha sottolineato "l'indifferenza e l'insensibilità dimostrata dalle istituzioni nelle riforme sociali riguardanti il "lavoratore militare" degli ultimi anni (pensioni, fondi pensione, blocchi stipendiali, carriere, condizioni logistiche, ristrutturazioni/chiusure, riduzioni del personale), nonché l'inadeguatezza normativa rispetto ai temi della tutela della salute del personale militare". Non meno dure le critiche alla "evidente inadeguatezza dello strumento della Rappresentanza Militare". Ribadendo le decisioni assunte negli ultimi 10 anni nelle assemblee generali di Loreto, Borgo Piave e Caserta, la Rappresentanza dell'Arma azzurra, torna a chiedere il pieno riconoscimento dei diritti costituzionali, ivi inclusi i diritti sindacali e di sciopero...

Queste le linee politico-programmatiche consegnate ad una delegazione del COCER presente ai lavori.

BLOCCHI STIPENDIALI

L'Assemblea ha discusso e valutato le pesanti e inaccettabili sperequazioni che si sono create con il blocco degli assegni fondamentali ed accessori, rilevando oltretutto l'incoerenza governativa dimostrata nell'ambito del pubblico impiego (ad esempio rispetto agli insegnanti, ai dipendenti della Banca d'Italia, di altri organi istituzionali ed ai magistrati) cui si sono aggiunte disparità di trattamento economico già esistenti nell'ambito del comparto difesa e sicurezza.

Tali blocchi non sono infatti semplicemente riferiti al mancato rinnovo contrattuale e agli automatismi salariali ma nel caso di attribuzione di mansioni/responsabilità superiori conseguenti a promozioni o al raggiungimento di anzianità di servizio, anche al trattamento economico

corrispondente all'effettiva mansione espletata, ciò in aperto contrasto con quanto previsto dalla Costituzione ed in palese difformità con quanto avviene negli altri comparti del pubblico impiego; una specificità al contrario.

Ha pertanto preso atto della totale assenza di volontà politica di dare attuazione al criterio di specificità giuridicamente già riconosciuta dal Parlamento, rilevando altresì la necessità che ai militari siano da subito ripristinate le indennità connesse al proprio stato giuridico. **In particolare dovranno essere assunte immediate azioni volte a ripristinare l'assegno di funzione, l'omogeneizzazione stipendiale e il trattamento economico dipendente dalle promozioni.** Tale stato di fatto comporta negli operatori della Difesa un forte senso di frustrazione e di diffidenza rispetto alle Istituzioni che mette a rischio la funzionalità e l'operatività delle stesse Forze Armate che solo, l'alto senso della responsabilità, del dovere e della fedeltà al giuramento hanno scongiurato finora.

CARRIERE

L'Assise ha dapprima constatato la totale indifferenza dimostrata negli anni dalla politica, dagli Stati Maggiori e

dalle Commissioni di Avanzamento in merito alla problematica della promozione al grado di Primo Maresciallo, con riguardo particolare alla mancata considerazione dell'anzianità di servizio e all'assenza di trasparenza (anche nell'avanzamento a concorso) e di criteri di valutazione uniformi. Si è preso atto inoltre delle disparità esistenti nei meccanismi di avanzamento delle diverse Forze Armate.

Sono stati successivamente discussi anche i problemi di avanzamento delle altre categorie rappresentate e per quanto riguarda il ruolo sergenti e graduati si è evidenziata la inaccettabile limitazione delle prospettive di carriera, la stagnazione ultraventennale nei gradi apicali e le sperequazioni create nei confronti dei militari arruolatisi con la legge 958/86.

L'Assemblea nel constatare, quindi, il **totale fallimento del riordino approvato con il D.lgs. 196/1995**, ha ritenuto di proporre il **ritorno all'avanzamento antecedente alla riforma, ovvero l'unificazione di tutti i ruoli dei Sottufficiali e dei Graduati e le modalità di avanzamento e progressione di carriera già previste dalla legge 212/1983.**

I delegati in un documento sottolineano "l'indifferenza e l'insensibilità dimostrata dalle istituzioni nelle riforme sociali degli ultimi anni, riguardanti il "lavoratore militare" (pensioni, fondi pensione, blocchi stipendiali, carriere, condizioni logistiche, ristrutturazioni/chiusure, riduzioni del personale), nonché l'inadeguatezza normativa rispetto ai temi della tutela della salute del personale militare". Non meno dure le critiche alla "evidente inadeguatezza dello strumento della Rappresentanza Militare"

L'assise inoltre auspica fortemente che nella definizione dell'ipotizzato riordino dei ruoli e delle carriere venga finalmente introdotto il principio della c.d. "carriera aperta" sul modello americano ove sia data sostanza al principio meritocratico attraverso la valutazione dei titoli e delle professionalità acquisite dal singolo a prescindere dalla sua iniziale provenienza.

RIFORMA DELLO STRUMENTO DI RAPPRESENTANZA

L'Assise ha preso atto dell'indifferenza e insensibilità dimostrata dalle istituzioni nelle riforme sociali riguardanti il "lavoratore militare" degli ultimi anni (pensioni, fondi pensione, blocchi stipendiali, carriere, condizioni logistiche, ristrutturazioni/chiusure, riduzioni del personale).

Quando avvenute queste ultime hanno colpito il personale militare fortissimamente ed in maniera sproporzionata rispetto alla restante parte del pubblico impiego, come nel caso del blocco stipendiale.

È evidente inoltre, l'inadeguatezza normativa rispetto ai temi della tutela della salute del personale militare con particolare riferimento ai colleghi colpiti da gravi patologie riferibili all'esposizione all'uranio, all'amianto, al radon e dagli effetti derivanti dalla massiva somministrazione di vaccinazioni per l'impiego in teatro operativo ed in campo nazionale.

Considerata la evidente inadeguatezza dello strumento della Rappresentanza Militare, in linea con le decisioni assunte negli ultimi 10 anni nelle assemblee generali di Loreto, Borgo Piave e Caserta, la Rappresentanza in "Azzurro" torna a chiedere il pieno riconoscimento dei diritti costituzionali propri di tutti i cittadini, ivi inclusi i diritti sindacali e di sciopero alla luce anche delle numerose convenzioni comunitarie, da ultima la Carta sui diritti fondamentali dell'uomo approvata dalle istituzioni europee a Nizza e recepita anche nel Trattato di Lisbona.

ALLOGGI Decreto annuale: sì del Parlamento con passi avanti Tra inciampi e risalite un risultato che conta

Nella giornata di giovedì 24 aprile, la Commissione Difesa della Camera dei Deputati, ha espresso parere favorevole sul parere della Relatrice Rosa Villecco Calipari, approvato con alcune osservazioni. Ora il Ministro della Difesa sen. Pinotti dovrà provvedere alla stesura del Decreto definitivo, e potrà tener conto delle osservazioni e condizioni che Camera e Senato hanno posto.

Poi il testo definitivamente redatto andrà alla Corte dei Conti e quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, subito dopo la compilazione degli allegati "C" e "D" da parte degli interessati. La decorrenza dei nuovi canoni per gli aventi diritto, sarà comunque quella del 1 gennaio 2014 con restituzione delle somme eventualmente pagate in più.

CASADIRITTO, pur nelle condizioni date, esprime la sua grande soddisfazione ed apprezzamento per questo

importantissimo risultato, frutto di una mediazione, sicuramente al rialzo e dignitosa per il rispetto di tante migliaia di famiglie, avvenuta tra le famiglie stesse con CASADIRITTO, con le loro proposte, e le Commissioni Difesa, primi fra tutti la nostra cara on.le Rosa Villecco Calipari alla Camera, ed il nostro sen. Aldo Di Biagio. Al Senato, i tanti Componenti al corrente delle situazioni, il Sottosegretario Alfano ed il Ministro della Difesa Pinotti, che hanno dimostrato sensibilità al problema. Pur non conoscendo ancora il testo definitivo che potrà tener conto delle osservazioni votate e approvate, consideriamo che questo risultato arrechi sollievo e respiro a tanti.

In questo momento non dimentichiamo però, chi ne rimane ancora escluso, non facendo parte di quelle particolari situazioni che hanno portato tanti, all'uscita dall'incubo dai canoni di mercato. Osserviamo che il percor-

so parlamentare non è stato del tutto agevole. Al Senato c'è stato perfino chi ha proposto, nel corso della discussione, per tutti i sine titolo, un ritorno ai canoni di mercato, per mandarli via. "SAREBBE NECESSARIO DISINCENTIVARE LA PERMANENZA IN ESSI, DEGLI UTENTI "SINE TITULO" TRAMITE L'AUMENTO DEI CANONI DI AFFITTO" (vedi Verbale di Seduta del 23 aprile 2014) ha tuonato un autorevole rappresentante padano. Ma qualcuno, gli ha detto per caso, che quella "cosa" era già stata fatta, tre anni prima, portando allo sfacelo sia la Difesa che le famiglie? Una incredibile affermazione, fatta proprio nel corso di un provvedimento fatto invece per l'esatto contrario. Ora, se quell'autorevole personaggio lo vorrà, cercheremo di fare con lui un incontro spiegandogli le nostre ragioni. Così potremo sapere se le sue sono cattive informazioni oppure veri

convincimenti. Sarebbe utile che quelle affermazioni, fatte da un Senatore della Commissione Difesa, fossero commentate e rese note presso ai suoi elettori possibili, che certamente non mancherebbero di chiedere direttamente all'interessato, una più ampia motivazione.

Ci riserviamo di dettagliare meglio, nei singoli casi, il Decreto appena possibile e appena disporremo del testo che andrà alla Corte dei Conti, ma già possiamo dire che la platea degli aventi diritto è ampia ed è quella indicata nello schema di Decreto, anche se è possibile che siano modificate in meglio, le modalità di applicazione.

Tutto bene? Certamente che no. Sappiamo che non farci travolgere dall'entusiasmo di una vittoria, che sappiamo in questo campo deve essere sempre consolidata nell'asprissimo campo della sua applicazione pratica. Non essere travolti quindi da "vittorie" ma partecipare

e controllare, come abbiamo saputo resistere ad anni di sconforto, di battaglie difficilissime e di resistenze inimmaginabili. Solo le famiglie che ci sono passate lo possono sapere. Questo è CASADIRITTO, tra inciampi e risalite, in un campo sempre difficile, quello degli alloggi, dove ognuno di noi è portato tendenzialmente a vedere la sua singola realtà. Come difficile è la vita, quando l'obiettivo è in difesa dei diritti che sono di tutti, e come nel caso specifico, si tenta di applicarli anche attraverso il rispetto, la dignità e l'equità, in un rapporto tra condizioni sociali, umane ed economiche delle famiglie e le legittime esigenze dell'Amministrazione Difesa. Accade che qualche volta, tra tanti errori e tanti sacrifici, può succedere che si raggiungono importanti risultati. Questa volta è accaduto: la gente perbene può esserne soddisfatta.

Sergio Boncioli

Il parere approvato dalla Commissione difesa

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della Difesa nel 2012 e nel 2013;

sottolineata la necessità di considerare l'emergenza alloggiativa del personale delle Forze armate quale *vulnus* alla dignità delle condizioni di lavoro e di vita dei nostri militari e delle loro famiglie, nonché come questione rientrando a pieno titolo nel principio della specificità del Comparto, alla luce degli effetti derivanti dalla congiuntura economica generale a partire dal perdurare del blocco degli stipendi;

richiamata l'esigenza di provvedere già nell'anno in corso a colmare il grave ritardo maturato nell'adeguamento del parco alloggiativo della Difesa al fabbisogno effettivo, da ultimo stimato nel 2012 in circa 70.000 unità abitative a fronte di un numero complessivo di alloggi di servizio ad oggi pari a 17.071, come pure di

valorizzare i beni immobili non necessari a fini istituzionali con il coinvolgimento degli enti territoriali, come affermato dal Ministro della difesa in occasione della seduta del 12 marzo 2014 di comunicazioni del Governo sulle linee programmatiche del Dicastero;

considerato il numero elevato di alloggi vuoti e alienabili e di ulteriori alloggi occupati da conduttori, civili e militari, dipendenti della Difesa rispetto ai quali in molti casi è stato difficile esercitare la prelazione all'acquisto a causa di un prezzo superiore a quello di mercato, calcolato sulla base di tabelle OMI, e non corrispondente alle reali condizioni dell'immobile;

ritenuto urgente, pertanto, che l'Amministrazione proceda in via prioritaria alle vendite in un'ottica di valorizzazione del patrimonio abitativo e che definisca senza ritardo i criteri di alienazione degli immobili e la relativa modifica del TUOM, considerando l'opportunità di riproporre l'offerta d'acquisto sulla base delle reali condizioni dello stato d'uso d'uso dell'immobile in tutte le situazioni non ancora rogitate;

ritenuto, inoltre, necessario che, contrariamente a quanto prevede il decreto ministeriale all'articolo 4, comma 5, la

nuova soglia di reddito consenta a quelle famiglie di conduttori che hanno un reddito non superiore, la possibilità di esercitare *ex novo* l'opzione a favore dell'usufrutto;

richiamato il parere favorevole con condizioni, espresso dalla Commissione il 20 dicembre 2013 sul decreto legislativo 28 gennaio 2014, n.7 recante Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettere a), b) e d) 244; della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

espressa, in particolare, soddisfazione per il recepimento della condizione inerente il ripristino delle cosiddette fasce protette quali individuate prima del decreto ministeriale del 16 marzo 2011, integrate dall'indicazione dei coniugi superstiti divorziati o legalmente separati che siano tali alla data del 31 marzo 2014, pur dovendosi a tal proposito evidenziare l'esigenza che tale riferimento temporale sia fissato al momento dell'entrata in vigore del provvedimento;

apprezzata, altresì, la norma, di cui all'articolo 4, che, in ottemperanza con un'ulteriore condizione apposta al citato parere e ai fini del mantenimento nella conduzione degli alloggi da parte degli

utenti non aventi più titolo alla concessione alla data del 31 dicembre 2010, ha significativamente innalzato il reddito annuo lordo complessivo e l'importo riconosciuto per ogni figlio a carico, dovendosi evidenziare la necessità di fare comunque riferimento alla norma di cui all'articolo 286, comma 2, del COM ai fini della determinazione del canone;

essendo a tal proposito necessario contemplare, quale criterio per la determinazione del canone per i soggetti di cui all'articolo 4, oltre al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, quello dell'applicazione dell'equo canone, qualora più favorevole per l'utente, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) provvedere ad una revisione al ribasso dei prezzi di vendita degli immobili alienabili e non ancora rogati, nell'obiettivo di un loro adeguamento ai valori di mercato sia in relazione alla categoria catastale applicata che al reale stato d'uso degli immobili;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «alla data del

SEGUE A PAGINA 6

ALLOGGI

LE DICHIARAZIONI



“Dopo tre anni di attesa”, ha commentato Rosa Villecco Calipari, relatrice sul provvedimento e vicepresidente della Commissione Difesa, “il Governo ha finalmente provveduto a ripristinare condizioni di piena legittimità e di tutela per i più deboli, a partire dalla riattivazione delle fasce protette, che erano state soppresse nel 2011, e dall’innalzamento dei parametri di reddito, tutto ciò in recepimento dell’articolato parere già espresso dalla Commissione sui decreti legislativi attuativi della riforma Di Paola. La Commissione ha soprattutto posto una condizione al parere affinché tutti gli utenti possano optare per il canone più favorevole nel pieno rispetto di quanto già prevede la norma primaria vigente”.

“Si è in questo modo ripristinato - ha proseguito Rosa Villecco Calipari - un metodo collaborativo tra Governo e Parlamento che valorizza il dialogo interistituzionale e muove nella direzione del rispetto di fondamentali valori costituzionali in tema di diritti”.

Il parere espresso dalla Commissione sottolinea la necessità che il Governo consideri a pieno l'emergenza abitativa del personale delle Forze armate come un vulnus alla dignità delle condizioni di lavoro e di vita dei nostri militari e delle loro famiglie, anche in considerazione del principio di specificità. E ribadisce l'esigenza che si prov-

On. Calipari: “il ripristino delle condizioni di equità e giustizia

veda già a partire dal 2014 a colmare il grave ritardo maturato nell'adeguamento del parco alloggiativo della Difesa al fabbisogno effettivo dell'amministrazione.

“L'obiettivo è adesso lavorare affinché sia attuata la volontà del Parlamento per una revisione al ribasso dei prezzi di vendita degli immobili alienabili e non ancora rogati, considerati i dati allarmanti sull'inventario degli anni scorsi, come pure per una mappatura della distribuzione territoriale del patrimonio abitativo della Difesa e dei titoli abilitanti alla concessione, con il superamento della gestione del patrimonio per singola forza armata a favore di una gestione interforze, il tutto in un'ottica di massima trasparenza e di collaborazione rispetto agli obiettivi della spending review”.

Ha quindi concluso Calipari: “Con questo parere mi auguro che il Governo recepisca a pieno i pareri espressi dalle Commissioni Difesa di Camera e Senato e che finalmente vengano elaborate rapidamente le condizioni per risolvere con giustizia ed equità il problema degli alloggi militari”.



Il Sen. Di Biagio scrive a Casadiritto Ora vigilare per l'attuazione degli impegni nel testo del decreto

Cari Amici di Casadiritto, a pochi giorni dall'approvazione del parere da me presentato all'atto governo 91, condiviso ed approvato dalla commissione Difesa del Senato, a cui ha seguito l'approvazione di un parere di medesimo tenore presso la commissione difesa della Camera, sicuramente vale la pena esprimere un commento di chiara soddisfazione, che mi auguro possa trovare la Vostra condivisione.

Una soddisfazione che deve intendersi come il punto di approdo di un percorso lungo, che coinvolge il sottoscritto da almeno quattro anni su questo fronte, nel corso del quale si sono avvicendati Governi, Ministri e nuove articolazioni politico-parlamentari che hanno reso ogni tipo di iniziativa ed intervento - in alcuni casi - un'impresa assai complessa.

Così come accaduto lo scorso dicembre nell'ambito del parere elaborato dalle medesime Commissioni parlamentari alla revisione dello strumento militare, anche in questo caso sarà mia priorità vigilare sulla piena e corretta “attuazione” degli impegni nell'ambito di quello che sarà il decreto annuale del ministero.

E proprio in questa direzione stiamo sollecitando il Ministero affinché proceda in manie-

ra celere alla pubblicazione del testo e che questo sia realmente rispondente a quanto tracciato e condiviso in sede parlamentare. Merita particolare attenzione anche l'approccio collaborativo del Governo che non è risultato ostativo verso i pareri parlamentari sia alla camera che al Senato: questo aspetto evidenzia in maniera chiara che i frutti di quel lavoro che ha contraddistinto quello che io prima ho definito come “lungo percorso” cominciano a farsi vedere all'orizzonte e trovano nella mutata disponibilità del Governo un aspetto nuovo e premiante.

Questo non vuol dire che il lungo percorso si debba chiudere qui: ancora tante sono le questioni aperte, molte delle quali oggetto di atti di sindacato ispettivo e di proposte di legge, senza trascurare il versante delle vendite e quello delle categorie non rientranti nelle nuove tutele del decreto annuale che restano ancora uno scenario operativo ricco di sfide.

Con la stessa forza che ci ha contraddistinto negli anni passati, continuerò a sostenere la battaglia di Casadiritto che è la mia stessa battaglia, certo di trovare in voi la forza e la fiducia che ci ha consentito di arrivare fin qui.

Consideratemi come sempre a Vostra completa disposizione.

Il parere approvato dalla Commissione difesa

SEGUE DA PAGINA 5

31 marzo del 2014» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

c) apportare opportune modifiche all'articolo 4, comma 5, al fine di consentire, sulla base della nuova soglia di reddito, di esercitare ex novo l'opzione a favore dell'usufrutto;

d) impegnarsi a fornire al Parlamento i dati relativi alla distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, al fabbisogno

abitativo teorico in base alle norme vigenti e all'eventuale deficit o surplus rispetto all'esistente, insieme ad una proiezione almeno quinquennale delle esigenze infrastrutturali, nonché ad inserire tali dati nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa relativo al 2015;

e) superare definitivamente la gestione del patrimonio per Forza armata e l'impegno all'unificazione della gestione del patrimonio abitativo in senso interforze;

f) infine, aggiornare e rendere pubbli-

ci gli elenchi degli incarichi che danno diritto all'alloggio di servizio ASIR, ASI e ASGC, sia ai fini di una corretta pianificazione delle esigenze reali delle Forze armate sia per evitare abusi derivanti dalla non conoscenza da parte degli interessati in ordine ai presupposti per la titolarità del diritto a ottenere un alloggio, e con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per l'utente, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato D, da presentare entro novanta

giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di fare istanza di applicazione del canone individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare, qualora «più favorevole all'utente», fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data del 1 gennaio 2014. Anche in tali casi l'Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli». Conseguentemente, si proceda alle opportune modifiche relative all'Allegato C.

LE VOSTRE LETTERE

Stipendi e riordini... caos e preoccupazioni

Quando i rappresentanti della base (ex plebe) salgono al palazzo per mettere insieme le loro richieste, il caos è quasi assicurato, ogni contrada mette in chiaro la sua posizione ed alla fine si conclude: o con un bel nulla, o si torna a casa con un cappone da dividere in cento.

Quando la contrattazione è di primo livello, la musica cambia completamente, spesso basta una telefonata.

Amico mio, dobbiamo mettere un po' a posto le carriere dei miei iscritti.

E che problema c'è, una trentina di Corpo d'Armata vanno bene?

Per adesso sì, non ti dimenticare quel paio di Comandanti provenienti dall'interno che mi avevi promesso, senza toccare i privilegi del secondo mi raccomando. Non c'è problema, vuoi che mi perdo per così poco?

Dimenticavo, il Capo della Polizia lo dobbiamo pagare almeno quanto il presidente Obama ed a cascata anche gli altri.

Poi, per quelli che non sappiamo come sistemarli adeguatamente, una cinquantina di posti da Prefetto, altrettanti alla Corte dei Conti ed al Consiglio di Stato.

Poi ancora, ed ho finito, ti faccio sapere quanti mene servono alle Poste, in Finmeccanica, in Alitalia, in Unipol, in Ferrovie, etc., etc....

Fratello mio, da trenta anni non batto ciglio, vuoi che faccio problemi proprio adesso che c'è la crisi? E' tutto a posto, siamo o non siamo i più fedeli servitori di questo Paese?

Ecco il sindacato al quale tutti vorrebbero aderire. Domenico17

(ficiesse.it)

Magistratura privilegi (veri)

(di Alessio Liberati, magistrato)

Sarebbe bello se il primo provvedimento di questo parlamento (il primo con il M5S) fosse una legge seria contro i privilegi ingiusti.

Infatti, in questo periodo si parla molto di privilegi dei parlamentari, i primi con i quali i nuovi cittadini eletti nelle fila dei senatori e dei deputati dovranno confrontarsi. Ma nei meandri della pubblica amministrazione si celano moltissimi altri privilegi, alcuni dei quali

sconosciuti ai più, e rispetto ai quali sarebbe doveroso intervenire quanto prima, per rispetto nei confronti di tutti coloro che della crisi risentono davvero e sonocostretti a fare enormi sacrifici.

Ne cito solo alcuni, augurandomi che tutti (cittadini, tecnici e personale amministrativo) vogliano collaborare a segnalare i privilegi di cui sono a conoscenza: il primo passo è una informazione ed una pubblicità completa e trasparente. Ecco una prima lista:

1) le propine (emolumenti) degli avvocati dello Stato: tale categoria percepisce già lo stipendio equiparato a quello di magistrato, pur non essendo tali, non paga per uffici e strutture (in quanto pubblici dipendenti) e, oltre a tutto ciò, prende anche una sostanziosa parte degli importi che i giudici liquidano in caso di vittoria. Insomma, se perdono paga lo Stato (cioè noi), se vincono paga ancora lo Stato, ma direttamente a loro.

2) il carico di lavoro dei magistrati amministrativi. Da poco vige anche un divieto espresso di lavorare di più, ma allo stesso tempo vengono autorizzate decine e decine di incarichi ogni anno dall'organo di autogoverno della magistratura amministrativa

3) la presenza in ufficio dei giudici amministrativi, che vanno in ufficio ... due giorni al mese! Loro si difendono dicendo che lavorano a casa, con un carico enorme. Avendo fatto quel lavoro ed avendo denunciando da sempre che non è vero, mi permetto di fare una proposta: almeno 4 giorni a settimana in ufficio, per almeno 8 ore (con cartellino e tornelli) e almeno 3 udienze a settimana, come fanno i giudici ordinari.

4) l'indennità giudiziaria di avvocati dello Stato e magistrati amministrativi: i giudici penali ed i pubblici ministeri ricevono minacce, vivono scortati, hanno una vita fortemente condizionata dal loro ruolo, specie nelle regioni del sud. È giusto che abbiano una indennità per la funzione. Non altrettanto per i giudici amministrativi, che fruiscono di questa indennità senza alcuna ragione.

5) il ricco stipendio aggiuntivo che si sono autoattribuiti i membri del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa, con una mera delibera interna.

6) unificazione delle strutture e degli uffici giudiziari e divieto di affittare palazzi storici da destinare a sedi dei magistrati amministrativi e degli avvocati dello Stato.

7) un tetto massimo onnicomprensivo per gli stipendi pubblici, senza eccezioni di sorta, sul modello svizzero.

8) un tetto massimo di guadagno per i notai, che sono pur sempre pubblici ufficiali.

9) riduzione dello stipendio del Primo presidente della Corte di Cassazione (che prende circa il triplo della media dei magistrati): così si eviterà la favola che gli stipendi dei parlamentari (e di molti altri) sono parametrati a quelli dei magistrati, mentre sono invece parametrati a quello dell'unico magistrato super-pagato

10) i doppi, tripli e quadrupli incarichi "extra" presso pubbliche amministrazioni da parte di avvocati di Stato, magistrati amministrativi e magistrati della Corte dei Conti, che per legge devono difendere o decidere sulle cause delle amministrazioni: mai conflitto di interesse è stato più evidente.

(FONTE: ilfattoquotidiano.it)

I numeri del ministro Padoan

Martedì 22 aprile nel corso del programma *Ballarò* condotto dal giornalista Giovanni Floris, è stato intervistato il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che ha risposto ad una domanda sulla Difesa.

ii conduttore Floris con riferimento al dibattito sulle spese della Difesa, ha tra l'altro chiesto al Ministro: "Alla fine quanti F-35 compreremo dagli Stati Uniti?". A questa domanda, il prof. Padoan risponde testualmente: *Non lo so. Bisogna chiederlo al Ministro della Difesa che è bravissima.* "Ma lei quale suggerimento ha dato?", rilancia Floris. E Padoan: "Abbiamo ragionato non tanto in termini di F-35. Una delle cose che è stata chiarita nel lavoro che ha condotto a questa operazione è che il sistema di difesa richiede, per esempio, quattro impiegati civili per un soldato, che è un numero che ha pochissimi equivalenti nel mondo avanzato. Quindi ci sono enormi spazi di efficientamento del M.D. senza toccare le armi e la capacità di difesa del Paese".

Decisamente una brutta figura per il ministro: Se il rapporto tra civili e militari fosse di 4 a 1 come lui afferma, essendo i civili attualmente 28.500 circa (dato Persociv al 1.1.2014), i militari dovrebbero essere di poco superiori alle 7.500 unità. Non è così, ovviamente.

Poveri noi...auguriamoci che il ministro dell'economia sappia fare meglio i conti quando deve decidere tagli e misure economiche per il paese...

IL NUOVO **Giornale dei Militari**

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00
Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTOMEDIA - Via Giovanni Gastaldi
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504

Raduno del 5° Stormo

L'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Cesena comunica che il 13 giugno prossimo si terrà il Raduno del 5° Stormo.

Elenco, indirizzi e recapiti telefonici

Foresterie e circoli dell'Esercito

Pubblichiamo l'elenco delle Foresterie Militari e Circoli Ufficiali, Circoli Sottufficiali e Circoli Unificati Esercito in Italia.

Di seguito l'indirizzo e i numeri telefonici di: Foresteria di

Bari, Foresteria di
Bologna, Foresteria di
Bolzano, Foresteria di
Cagliari, Foresteria di
Firenze, Foresteria di
Genova, Foresteria di
Merano, Foresteria di
Milano, Foresteria di
Napoli, Foresteria di Capri,
Foresteria di
Ischia, Foresteria di
Padova, Foresteria di
Palermo, Foresteria di
Piacenza, Foresteria e
Circolo Sottufficiali di
Roma, Foresteria e Circolo
Ufficiali di Roma, Foresteria
di Salerno, Foresteria di
Sassari, Foresteria di
Torino, Foresteria di Treviso,
Foresteria di
Trieste, Foresteria di
Udine, Foresteria di Venezia,
La Casa dell'Aviatore Roma.

Le prenotazioni per le Foresterie di Roma, Firenze, Venezia e Milano possono essere effettuate chiamando i numeri 06 47 35 89 00 (Sotrin 1038900) o inviando un Fax ai numeri 06 47 35 81 91 (Sotrin 1038191).

Il Centro prenotazioni sarà attivo: dal lunedì al giovedì, dalle 09.00 alle 18.00; il venerdì dalle 09.00 alle 16.00

Bari

Bari, Foresteria Militare
Via Cairoli, 80
Telefono 080 5235280
(Chiusa dal 2008)

Bologna

Bologna, Foresteria Militare
Palazzo Grassi e Circolo
Ufficiali Esercito
Via Marsala, 12
Telefono 051 238183;

Bologna, Foresteria
Militare e Circolo
Sottufficiali Esercito
Via Urbana, 8/2
Telefono 051 238183;

Bolzano

Bolzano, Foresteria
Militare e Circolo Unificato
Esercito
Via Druso, 20
Telefono 0471 449921
Telefono 0471 449922
Telefono 0471 281704;

Cagliari

Cagliari, Foresteria Militare
Via Torino, 25
Telefono 070 60349356;

Firenze

Firenze, Foresteria Militare
Via della Scala
Via della Scala, 68
Telefono 055 218981;
Telefono 055 283604;

Genova

Genova, Foresteria Militare
Via S. Vincenzo, 68
Telefono 010 9999222;

Merano

Merano, Foresteria Militare
Via Mainardo, 132
Telefono 0471/449921
Telefono 0473/221699

Milano

Milano, Foresteria Militare
Via Reggimento Savoia
Cavalleria, 1
Telefono 02 58310543;

Napoli

Napoli, Foresteria Militare
Piazza Plebiscito
Piazza del Plebiscito, 33
Telefono 081 7043056;
Telefono 081 7043590;
Telefono 081 7043579;

Capri

Capri, Foresteria Militare
Via Maternania
Telefono 081 7043056;
Telefono 081 7043590;
Telefono 081 7043579

Ischia

Ischia, Foresteria Militare
Piazza Antica Reggia, 18
Telefono 081 7043056;
Telefono 081 7043590;
Telefono 081 7043579

Padova

Padova, Foresteria Militare
Piazza Prato della Valle, 82
Telefono 049 8202659;

Palermo

Palermo, Foresteria Militare
e Circolo Ufficiali
Via della Favorita, 6
Telefono 091 2193104;
Telefono 091 2193106;
Telefono 091 2193107;

Palermo, Foresteria Militare
e Circolo Ufficiali
Piazza San Francesco di
Paola, 37
Telefono 091 2193104;
Telefono 091 2193106;
Telefono 091 2193107;

Palermo, Foresteria Militare
e Circolo Sottufficiali
Corso Calatafimi, 100
Telefono 091 2193104;
Telefono 091 2193106;
Telefono 091 2193107;

Piacenza

Piacenza, Foresteria Militare
e Circolo Unificato
Via Romagnosi, 41
Telefono 0523 330511;

Roma

Roma, Foresteria Militare
PIO IX e Circolo Ufficiali
Esercito
PIO IX, Viale Castro
Pretorio, 95
Telefono 06 4440585;
Telefono 06 47358812;

Roma, Foresteria Militare
Lungara e Circolo
Sottufficiali)
Via della Lungara, 81/c
Telefono 06 6967743;
Telefono 06 47357588

Roma, Foresteria
Aeronautica Militare, La
Casa dell'Aviatore
Viale dell'Università, 20
Via Lazzaro Spallanzani, 42
Telefono 06 49271677
Telefono 06 4927161

Salerno

Salerno, Foresteria Militare
Via San Benedetto, 16
Telefono 089 2580661;

Sassari

Sassari, Foresteria Militare e
Circolo Unificato
Via Politeama, 3
Telefono 079 2085254;

Torino

Torino, Foresteria Militare e
Circolo Ufficiali
Corso Vinzaglio, 6
Telefono 011 56034081;

Torino, Foresteria Militare e
Circolo Sottufficiali
Via Avogadro, 13
Telefono 011 56034280;

Torino, Foresteria Militare C
ampus Riberi e Circolo
Unificato
Campus Riberi
Corso IV Novembre, 66
Telefono 011 56032601;

Treviso

Treviso, Foresteria Militare
e Circolo Unificato
Via Reggimento Italia Libera,
5
Telefono 0422 545774;

Trieste

Trieste, Foresteria Militare e
Circolo Ufficiali
Via dell'Università, 8
Telefono 040 3235270;
Telefono 040 3235274;

Trieste, Foresteria Militare e
Circolo Sottufficiali
Via Cumano, 3
Telefono 040 948360;

Venezia

Venezia, Foresteria Militare
Riva degli Schiavoni Castello,
41/42
Telefono 041 5212676;
Telefono 041 2601301

**COME ABBONARSI
PER IL NUOVO ANNO
MODALITA' DI ABBONAMENTO**

- 1) POTRA' VERSARE LA SOMMA SUL C.C.P. n. 5496386 intestato a:
(A.S.P.D.L. S.L.) - Il nuovo giornale dei militari - Via Palestro 78 - 00185
Roma; (troverà il modulo in questa busta)
- 2) Oppure effettuare un bonifico sul cep n. 5496386
CODICE IBAN: IT66 Y076 0103 2000 0000 5496 386
intestato a: (ASS.PROGETTO DIFESA E SICUREZZA)
- 3) Oppure potrà effettuare la registrazione dalla home page del sito e pro-
cedere con il pagamento tramite carta di credito (servizio Paypal)

**TUTTO QUESTO PER UN ANNO
59 EURO**

UNA INFORMAZIONE COMPLETA TUTTI I GIORNI

Dissesti Linea: Per informazioni e arretrati di abbonamento sul sito www.ilnuovogiornaledemilitari.it

www.ilnuovogiornaledemilitari.it



Pensione anticipata

QUANDO LA PENSIONE ANTICIPATA

Sono un dipendente pubblico, al 31/12/2017 avrò 62 anni e 8 mesi di età anagrafica con una contribuzione di 40 anni 3 mesi e 22 giorni, vorrei sapere la prima data utile per aver diritto alla pensione.

Il diritto alla pensione anticipata sarà raggiunto con il requisito contributivo di 43 anni e 2 mesi (novembre 2020) ed il trattamento pensionistico, previa cessazione dell'attività lavorativa da dipendente, decorrerà dal 1° dicembre 2020.

PERMESSI PER LUTTO

Rientra nella casistica dei permessi per lutto la partecipazione al funerale di un parente di terzo grado?

L'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n.53 stabilisce che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

Disposizioni più vantaggiose possono essere contenute nei contratti collettivi di riferimento. Quanto alla parentela, il codice civile (artt. 74-78) si riferisce al vincolo che lega tra loro le persone che discendono da uno stesso stipite. A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado i figli e genitori; sono parenti di secondo grado, fratelli e sorelle, nonni e nipoti (figli dei figli).

L'affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge: sono affini di primo grado suoceri, genero e nuora.

Benefici ex combattenti

In merito alla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, (benefici ex combattenti) si precisa:

I DESTINATARI.

Il provvedimento riguarda i militari in servizio permanente o continuativo, i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati. Detto personale deve avere la qualifica di ex combattente ovvero di partigiano, mutilato o invalido di guerra, vittima civile di guerra, orfano o vedova di guerra o per causa di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, ovvero appartenente a categorie equiparate. Non è compreso il personale che abbia contratto infermità dipendenti da causa di servizio, nonché gli orfani o vedove di deceduti per causa di servizio (a meno che non si tratti di categorie equiparate), né i militari e loro superstiti impiegati nelle odierne missioni di pace. Per il personale non compreso altre leggi prevedono altri tipi di benefici. Precisiamo altresì che non è condizione necessaria (e nemmeno sufficiente) godere di pensione

privilegiata ordinaria ovvero essere assunti ai sensi delle legge n. 482/1968.

(2) I BENEFICI.

a) Il primo è dato dalla possibilità di chiedere (e ottenere) una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione (questo beneficio si traduce nell'incremento del 2,50% dello stipendio). In alternativa ai due anni può essere chiesto, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo di internamento o in prigionia di guerra. Questo beneficio spetta a tutti i destinatari soprascificati, anche se cessati dal servizio, previa domanda da presentare all'Amministrazione di appartenenza o all'ultimo Ente di servizio se pensionati; ha decorrenza retroattiva nei limiti della prescrizione quinquennale e può essere chiesto una sola volta nella carriera perdendo gli effetti in caso di promozione.

b) Il secondo beneficio riguarda l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o trascorso in prigionia e in internamento. Ai destinatari di questo beneficio, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta. Quest'ultima possibilità non è applicabile ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 25 luglio 1971, n. 536 (cosiddetta legge "Durand de La Penne").

c) Il terzo beneficio della legge in argomento è rappresentato (qui vedremo che qualcosa è cambiato) dall'opportunità di usufruire di un aumento di servizio di sette anni (o dieci anni per mutilati e invalidi di guerra) ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione e ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Tuttavia, specifichiamo che tale beneficio spetta solamente se il dipendente abbia chiesto il collocamento a riposo anticipato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge in questione. Cioè entro il 24 maggio 1975. Per completezza di informazione precisiamo altresì che il comma che prevedeva quest'ultimo vincolo è stato abrogato. Per cui, allo stato attuale, fatte salve ulteriori diverse interpretazioni, poiché l'art. 3 della legge che prevede tale beneficio fa riferimento al personale che si trovi nella suddetta posizione (ora abrogata), si ritiene che il beneficio stesso non sia più applicabile.

(fonte: carabinieri)

Domande di...

DOMANDA DI TRASFERIMENTO EX LEGGE 104/92

Sono un dipendente della polizia di stato; mio padre è

residente a 105 km di distanza dalla mia sede di servizio ed è stato riconosciuto invalido grave. Per la sua assistenza usufruisco dei relativi permessi mensili (3 giorni mensili).

Mio padre non ha altri parenti, è legalmente divorziato, i suoi genitori sono ovviamente deceduti, non ha altri figli oltre allo scrivente. Sullo stato di famiglia mio padre risulta vivere da solo, in affitto con contratto a lui intestato. Nei fatti, visto che da poco ci siamo tutti trasferiti nella città di mio padre in seguito all'agognato trasferimento lavorativo, viviamo sia io che mia moglie (che è stata trasferita) da mio padre. Io e mia moglie abbiamo ancora la residenza al nord per motivi fiscali, è necessario che io la sposti con mio padre per fare domanda di trasferimento ex legge 104?

Secondo lei dove è più opportuno che dichiaro il mio domicilio? A Catania dove lavoro e dove usufruisco di alloggio di servizio, a Ragusa con mio padre anche se dal suo stato di famiglia risulta vivere solo, oppure ai fini della domanda è ininfluente che io dichiaro il mio domicilio?

E' del tutto irrilevante la residenza formale, contando ovviamente solo il luogo in cui lei svolge quotidianamente servizio e che vorrebbe, eventualmente, avvicinare a suo padre. Presenti, pertanto, l'istanza attestando fedelmente la realtà dei fatti ed in bocca al lupo.

CHIARIMENTO

Dovendo procedere ad effettuare un ricorso al Tar per diniego riconoscimento di causa di servizio, ho l'obbligo di comunicare ciò al mio comando? In caso di risposta affermativa a quale disposizione legislativa occorre fare riferimento?

Non ha alcun obbligo di informare la scala gerarchica. Anche perché il primo incombenza della sua iniziativa giudiziaria consiste proprio nella notifica del ricorso all'Avvocatura dello Stato, che ne informa subito l'Amministrazione.

DOMANDA TRASFERIMENTO L. 104/92

Sono un agente della Polizia di Stato, da poche settimane mia madre è stata riconosciuta portatrice di HANDICAP in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3. Appena possibile ho subito fatto domanda per usufruire dei benefici riguardanti l'assistenza del disabile, adesso volevo chiederle riguardo la presentazione di una domanda di trasferimento in quanto dall'ufficio mi hanno riferito che non esistono moduli specifici ma che devo formularla di mio pugno.

La mia situazione familiare è questa: Ho letto che dal 2010 non vi è più il requisito dell'esclusività e della continuità, devo giustificare allegando relazioni di rinuncia delle mie sorelle? Devo inserire tutta la documentazione sanitaria di mia madre o basta anche soltanto il verbale dell'ASL accertante la 104 art 3 comma 3? Dovrei allegare anche copia della causa di servizio di mio padre?

La domanda non richiede particolari requisiti formali, ma deve chiaramente indicare la situazione sanitaria del congiunto disabile e la richiesta di essere trasferito se non in una specifica sede, comunque in quella più vicina alla residenza del disabile.

Avv. Giorgio Carta



CONSULENZE

Parcheggio: concessione del contrassegno per i disabili vittime del dovere

È stato formulato un quesito inteso a conoscere se è estensibile la concessione "ex nunc" alle vittime del dovere ed equiparati il rilascio del contrassegno del parcheggio per disabili.

La risposta è negativa. La legge istitutiva dei benefici previsti per le vittime del terrorismo estesi successivamente alle vittime del dovere ed equiparati, non prevede tale concessione.

Il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" e/o "equiparato" non è condizione sufficiente per ottenere il contrassegno di parcheggio gratuiti per disabili a meno che l'infermità o la lesione abbia provocato disabilità permanente o temporanea. Il contrassegno viene rilasciato a titolo gratuito dal proprio Comune di residenza dietro certificazione medico legale della ASL che ne attesti i requisiti ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada. Inoltre, ai sensi della L. 5/12 (Decreto semplificazione convertito in legge in data 05/04/2012) i titolari di certificazione, come previsto dalla L. 104/92 (ASL) e L. 102/09 (INPS) potranno ottenere il contrassegno del parcheggio per disabili senza ulteriore visita medico legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C. d. S. I grandi invalidi di guerra (l'art. 38 comma 5 della legge 448/98, ha previsto che i grandi invalidi di guerra ed equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92 e non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge) e le persone non vedenti "ciechi assoluti" (come dal DPR n. 503 del 24 luglio 1996) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili permanente presentando documenti di comprova del requisito (tessera di riconoscimento quale "grande invalido di guerra", certificazione che attesti la cecità assoluta) anziché certificazione medico legale specifica o come al capoverso precedente.

Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l'esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno invalidi autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza. Inoltre non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento del verbale. Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà

pagare la multa da un minimo di euro 78,00 per uso improprio del contrassegno (art. 188, c. 4, CdS).

L'uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell'utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l'eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta.

Il Codice della Strada sanziona l'utilizzo del contrassegno non in originale. Non sono quindi ammesse fotocopie, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno: in tali casi si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale (falso in atto pubblico). Lo smarrimento e/o il furto del contrassegno va denunciato all'A.G.

Vincenzo Ruggieri
(Tradizione militare)

Abrogazione dell'assegno ad personam

Vengono chiesti chiarimenti in ordine all'abrogazione dell'art. 202 del D.p.r. del 1957 che permetteva a chi transitava per motivi di salute nei ruoli civili di mantenere lo stesso livello economico acquisito nei ruoli Polizia con l'erogazione di un assegno ad personam. L'Art. 202 citato, prevedeva che "Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica del T.U. degli impiegati civili dello Stato".

Si tratta di una norma del testo unico degli impiegati civili dello Stato la quale, come si evince dal titolo e dal suo stesso contenuto, si applicava in origine solo agli impiegati civili dello Stato. Dopo la riforma del 1981, con la smilitarizzazione della Polizia di Stato, la stessa norma è divenuta applicabile alla Polizia di Stato ed è stata, poi, estesa anche alle altre Forze di Polizia in virtù dell'istituzione del Comparto sicurezza che, com'è ben noto, impone una uniformità di trattamento tra le Amministrazioni interessate. L'art. 1, comma 458 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto l'espressa abrogazione dell'articolo 202 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, soggiungendo che "Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal

ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità".

La modifica legislativa, come si evince dal suo testo, fa riferimento a tutti i dipendenti pubblici, per i quali, dunque, non è più previsto l'Assegno personale nei passaggi di impiego e di carriera.

Condominio: insulti tra condomini. Reato di ingiuria

Insultare il condomino che chiede di rispettare il silenzio nelle ore notturne può integrare il reato di ingiuria. La Corte di Cassazione ha condannato per **ingiuria** una donna che si era rivolta alla vicina con le espressioni "vaffa...", "non mi rompere i cogli...". L'uso ripetuto di questi termini è stato ritenuto **offensivo** perché esprime un sentimento di disprezzo nei confronti del condomino e non è stato dettato da uno sfogo momentaneo o da semplice maleducazione. Anche se alcuni concetti sono ormai diventati di uso comune, è opportuno prestare attenzione a come ci si rivolge all'interlocutore, in particolare nei **condomini**, dove spesso i confronti verbali tra i vicini diventano veri e propri **litigi** e le parole "volano grosse". Non sempre le espressioni offensive sono, però, **punibili**. È il caso delle **offese reciproche** o delle espressioni pronunciate in un ambiente ostile (come l'assemblea di condominio). In tal caso l'offesa potrebbe essere considerata come la reazione all'offesa verbale ricevuta. In pratica se nell'assemblea i condomini si aggrediscono verbalmente e pronunciano frasi sconvenienti, l'uno contro l'altro, le **ingiurie reciproche** si annullano e nessuno dei colpevoli sarà punibile. Questo, ovviamente, salvo verificare se, all'origine del litigio, vi sia stato il comportamento di un singolo soggetto, dal quale poi ne sia derivata la reazione - legittima - degli altri presenti. Nessuna ingiuria scatta quando la frase irrispettosa è provocata dal **fatto ingiusto** altrui. Se, per esempio, il condomino offende l'amministratore per la cattiva gestione e lo accusa di "leggerezza", non commette reato. È però necessario che il **diritto di critica** abbia a riferimento unicamente il fatto contestato alla presunta vittima e non trascenda in altre e gratuite accuse. **Per esempio**, non si potrebbe dare del "corrotto" a un amministratore solo per contestarne l'operato poco professionale o qualche errore colposo in contabilità. L'espressione ingiuriosa, infatti, in tal caso, trascende in una contestazione del tutto differente rispetto alla contestazione cui la critica vorrebbe riferirsi.



Informazioni utili



Statali

Un sito per trovare lavoro vicino casa

Mario è un ispettore della polizia provinciale a Reggio Calabria e sogna il Trentino. Alessandro è una archivista della Regione Piemonte e vuole tornare in Sicilia per stare più vicina ai familiari. Carla invece vive in provincia di Brescia ma lavora a Cremona e non pretende molto: solo avvicinarsi un po' di più a casa. La vita è fatta di grandi aspirazioni e piccoli desideri. A volte addirittura "minuscoli", come poter dormire mezz'ora in più o evitare di tornare a casa troppo tardi la sera. Un'ambizione comune a tutti i pendolari, sempre più colpiti da tagli e disservizi e ai quali l'Espresso ha dedicato un'inchiesta di copertina, vari articoli frutto di segnalazioni e perfino un blog.

Per le migliaia di dipendenti pubblici che quotidianamente affluiscono nelle principali città italiane (basti pensare agli statali che ogni mattina giungono a Roma da Umbria, Abruzzo e Campania) sarebbe già possibile cambiare sede di lavoro "scambiandosi" con un collega.

La legge già prevede la possibilità di trasferire impiegati dello Stato da un'amministrazione a un'altra a seconda delle necessità. Anche dietro richiesta del lavoratore, come nel caso della cosiddetta "mobilità volontaria". Lo strumento ideale per avere lavoratori più motivati, in molti casi più "riposati" e con un impegno più facente alle loro esigenze di vita.

Peccato che di fatto questa opportunità esista solo sulla carta e di fatto sia inutilizzata.

Per cambiare sede di lavoro, infatti, occorre il nulla osta dei superiori. E fra blocco del turn over e assunzioni inesistenti da anni, in tempi di magra nessuno vuole privarsi del personale. Non a caso solo uno statale ogni 100 in media ci riesce, secondo l'ultimo rapporto dell'Aran, l'agenzia che rappresenta la Pubblica amministrazione nella contrattazione collettiva.

L'unico modo per trasferirsi e ridurre al minimo la discrezionalità dei dirigenti (chiamati comunque a dare il via libera finale) è dimostrare che c'è qualcuno con lo stesso

profilo professionale disposto a occupare il posto di lavoro che si intende lasciare (e viceversa).

Si chiama "mobilità per interscambio" e funziona un po' come una permuta: io prendo il tuo impiego, tu il mio. Essendo quasi impossibile conoscere persone con la propria necessità, nel corso degli anni è nato qualche sito web che di fatto opera come un ufficio di collocamento e permette di pubblicare un annuncio con

città di provenienza, qualifica e destinazione desiderata.

Il più longevo e completo è <http://www.impi.it>, fondato nel lontano 1997, che rispetto a oggi sarebbe come dire la preistoria della rete. L'ideatore è un informatico emiliano, Fabrizio Monti, che è partito da una ragione tutta personale per decidere di dare una speranza a tutti i pendolari dello Stato: «La mia futura moglie aveva appena ottenuto il trasferimento per inter-

scambio dal comune di Modena a un paese vicino Bologna, dove abitava. Era stata molto fortunata perché aveva trovato una persona che aveva le esigenze opposte e allora ci siamo detti: perché non facciamo qualcosa per tutti gli statali stanchi di viaggiare o che vogliono soltanto riavvicinarsi a casa?».

Oggi su questa bacheca virtuale - che mantiene la grafica spartana del web dei primordi ed è gestito unicamente da volontari - gli annunci sono oltre 3mila, divisi per comparto e regione, le nuove inserzioni una trentina al giorno e quotidianamente oltre duemila dipendenti pubblici vanno alla ricerca dell'"anima gemella" sul sito. Proprio come gli inserzionisti citati all'inizio di questo arti-

colo, l'impiegata dell'università di Genova che vuole spostarsi in Umbria o l'assistente giudiziario del tribunale di Marsala (Trapani) che aspira a rimanere nella zona di Agrigento anziché fare il pendolare tutti i giorni.

Resta il fatto che trovare l'altra metà della mela, per dirla con Platone, resta difficilissimo. «Non abbiamo numeri certi, perché il sito si limita a mettere in contatto le persone e spesso sappiamo che qualcuno ha trovato un interscambio solo quando chiede di cancellare il proprio annuncio. Ma pochi ce la fanno: grosso modo i fortunati sono una ventina l'anno» ammette Monti.

Chi ci riesce, la vive comprensibilmente come un dono calato dal cielo.

Inps

In arrivo l'estratto conto ai dipendenti pubblici

Entro Settembre la Gestione dipendenti pubblici dell'Inps provvederà all'invio di comunicazioni agli iscritti, con l'estratto conto della propria posizione assicurativa.

E' quanto ha ricordato l'Inps con la Circolare 49/2014. L'Istituto ha precisato che i primi 500mila soggetti che riceveranno la lettera, su un totale di 3,4 milioni, saranno i dipendenti degli Enti locali nati fra il 1954 e il 1969 che non hanno in corso domande di pensionamento o istruttorie di riconoscimento di periodi in stato avanzato di lavorazione.

L'obiettivo della comunicazione è finalizzato a consentire l'erogazione tempestiva delle prestazioni sulla base delle infor-

mazioni presenti nella posizione individuale, che si alimenta e si ratifica progressivamente nel corso della vita assicurativa del soggetto, attraverso due distinte vie di alimentazione: -il flusso automatizzato delle denunce mensili "Uniemens" (con le relative attività di presidio delle informazioni e sistematico monitoraggio degli errori); il supporto dell'applicativo PASSWEB, nelle sue articolate funzioni amministrative e strumentali (per quanto riguarda la verifica e l'aggiornamento dei periodi anteriori all'esercizio esclusivo dei flussi Uniemens).

L'insieme delle azioni e degli interventi finalizzati al progetto consentirà, peraltro, di abbandonare gradualmente il modello

di verifica e "messa a punto" della posizione assicurativa solo a ridosso della prestazione pensionistica; nonché di affrancarsi dalla necessità di una "certificazione" finale da parte dell'Ente Datore di lavoro.

L'invio delle comunicazioni è stato peraltro preceduto da un test effettuato su alcune sedi sperimentali (Direzione regionale Marche e provinciali di Rieti, Livorno, Trieste e Imperia).

L'iscritto che rilevi mancanze nella propria posizione potrà richiedere una variazione della posizione assicurativa (Rvpa) tramite i Patronati o il Contact center dell'Istituto, la cui istruttoria dovrà necessariamente concludersi entro 90 giorni.

Ex Inpdap

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie

L'Inps è tornato sulle istruzioni già fornite con la circolare n. 6 del 16 gennaio 2014, confermando che i dipendenti iscritti ai fini pensionistici e/o previdenziali alla Gestione Dipendenti Pubblici sono obbligatoriamente iscritti anche alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", con conseguente obbligo di versamento del contributo dello 0,35% a carico del dipendente.

Riportiamo il nuovo messaggio n. 4325 del 30 aprile 2014.

OGGETTO: Gestioni Pubbliche. Chiarimenti sull'obbligo di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

In riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito ai soggetti obbligati all'iscrizione alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" come

specificato, da ultimo, dalla circolare n. 6 del 16.01.2014 (3^a parte, paragrafo 19) e sui conseguenti controlli inseriti in sede di invio delle denunce, si rappresenta quanto segue.

I dipendenti iscritti ai fini pensionistici e/o previdenziali alla Gestione Dipendenti Pubblici sono obbligatoriamente iscritti alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", di seguito "gestione credito" di cui all'art. 1, comma 245, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successivo Decreto Ministeriale attuativo del 28 luglio 1998, n. 463.

L'iscrizione ai fini pensionistici a gestioni o fondi speciali diversi dalla gestione pensionistica ex INPDAP, quali ad esempio INPGI, ENPAM, Fondo speciale Ferrovie dello Stato, in presenza dell'iscrizione previdenziale (INADEL o ENPAS) nell'ambito della Gestione Dipendenti Pubblici comporta, comunque, l'obbligo di iscrizione alla

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il versamento del contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge n.335 dell'8 agosto 1995 (art. 1 comma 242, Legge 23/12/1996 n.662, art. 2 D.M 28 luglio 1998 n. 463).

La facoltà di adesione di cui al D. M. n.45/2007 per il personale in servizio è una prerogativa riconosciuta, nei termini richiamati dalla circolare n.6 del 16 gennaio 2014, ai dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 non iscritti alle gestioni pubbliche (gestioni pensionistiche e/o previdenziali) al fine di consentire a tutti i dipendenti pubblici l'accesso alle prestazioni creditizie e sociali.



informazioni utili



GARANTE

Trasparenza e privacy nel condominio

Il condòmino non deve fornire prove documentali delle informazioni rese all'amministratore per la tenuta del "registro di anagrafe condominiale". Può invece chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale. Lo ha chiarito il Garante privacy in risposta ad alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini sulle novità introdotte dalla legge n. 220 del 2012, che ha modificato la di-

sciplina del condominio.

L'Autorità ha ribadito innanzitutto che, in base alla disciplina privacy, l'amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chie-

dere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati. Per quanto riguarda poi le informazioni relative alle "condizioni di sicurezza", con l'entrata in vigore del "Decreto Destinazione Italia" i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare,

perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio.

L'Autorità ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al cosiddetto "conto condominiale", che deve essere aperto e utilizzato dall'amministratore, e sul diritto di ciascun condòmino di accedere alla relativa documentazione. In particolare, a seguito della riforma, il Garante ha chiarito che nonostante il conto sia intestato al condominio i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica

che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali. Tale principio, già sancito in linea generale dal Garante, riconosce infatti il diritto di ottenere "copia di atti o documenti bancari" senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

P.A.: rigore nell'accesso alle banche dati

Pa e gestori di pubblici servizi dovranno rispettare rigorose misure a tutela della privacy

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblico servizio potranno accedere direttamente alle banche dati dell'Inps, ma dovranno rispettare precise regole per impedire eventuali abusi o trattamenti illeciti dei dati.

Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione tipo che regolerà i rapporti tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti che hanno diritto di consultare le sue banche dati per finalità istituzionali (ad esempio, per il controllo della veridicità delle autocertificazioni sugli aspetti pensionistici o sulla situazione reddituale per la concessione di agevolazioni e benefici).

Il documento preliminarmente discusso con gli uffici del Garante, anche in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, prevede che prima di sottoscrivere una

nuova convenzione l'Inps verifichi la sussistenza delle rilevanti finalità istituzionali su cui si basano le richieste di accesso delle amministrazioni interessate e impone rigorose misure a tutela dei dati personali.

La convenzione stabilisce, inoltre, l'assoluto divieto per l'Ente richiedente di duplicare in forma massiva (ad esempio tramite l'uso di robot o altri dispositivi automatici) i dati resi disponibili dall'Inps e di replicarli in autonome banche

dati. Individua quali tipi di dati possono essere consultati e in quale modalità (ad esempio tramite consultazione on-line o con applicativi ad hoc).

L'Inps e gli enti che hanno accesso ai dati dovranno nominare al loro interno sia un Responsabile della Convenzione, sia dei Referenti tecnici che garantiranno la corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzativa. Mentre apposito personale dovrà provvedere a verifiche sistematiche e a revisioni pe-

riodiche delle abilitazioni concesse agli utenti e dovrà comunicare tempestivamente alle controparti eventuali incidenti relativi alla sicurezza.

A tal proposito, i dati degli accessi telematici saranno conservati il tempo necessario per consentire anche verifiche a posteriori sul corretto utilizzo dei servizi Inps e le amministrazioni dovranno informare gli operatori che le loro attività sulla banca dati saranno monitorate anche tramite appositi applicativi.

Internati militari: una vicenda poco nota

Una storia poco nota e che merita di essere ulteriormente approfondita. Un sacrificio duro, e per molti estremo, di Resistenza che riguardò ben 650 mila internati Militari italiani, uno status giuridico inesistente, escogitato dai nazisti dopo l'8 settembre 1943, vicenda dolorosissima che è stata portata alla luce da Mario Avagliano e Marco Palmieri nel libro "Gli internati militari italiani, diari e lettere dai lager nazisti-1943-1945", facendo riferimento ad una documentazione ampia, rigorosa e composita.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, centinaia di migliaia di



militari italiani furono disarmati dai tedeschi e posti di fronte ad una drammatica scelta di continuare la guerra sotto le insegne nazifasciste o essere deportati nei campi di concentramento. La gran parte di loro - circa 650

mila, rifiutarono di continuare a combattere al fianco dei tedeschi e scelsero di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Tale rifiuto, il primo in massa contro il nazifascismo, li portò alla conseguenza di subire la deportazione ed essere internati nei lager nazisti. Gli autori fanno riferimento a centinaia di lettere e diari scritti nei lager in quei drammatici giorni, rimasti inediti reperiti in archivi pubblici, privati e di famiglia.

I nove capitoli del testo ci comunicano la tragedia di vita e morte nei campi di concentramento nazisti di coloro che furono prota-

gonisti di "un'altra resistenza". Ammassati in lunghe tradotte di carri bestiame e deportati con tale status di Internati Militari Italiani non solo per sottrarli alle garanzie della Convenzione di Ginevra, ma anche e soprattutto per privarli dell'assistenza della Croce Rossa Internazionale. Le tradotte, partite dall'Italia, seguirono la via del Brennero o di Tarvisio per fare tappa ad Innsbruck, mentre quelli provenienti dalla Grecia e dall'Albania sostavano a Belgrado, dove si univano ai treni che partivano dalla Jugoslavia. Ben 30000 vennero inizialmente concentrati a Meppen,

al confine con l'Olanda e successivamente in Polonia. I sottufficiali furono portati nei campi di lavoro nei vari lager nazisti disseminati in tutto il Reich.

Le durissime condizioni di vita, che erano accompagnate dall'umiliazione della spersonalizzazione tramite il numero di matricola, dopo essere stati spogliati di tutto, portarono alla morte decine di migliaia di militari italiani. Il numero non è possibile accertarlo "La loro vicenda di volontari del lager- sostengono gli autori- protagonisti di una collana storica che raccoglierà ulteriori testi inediti.

e ingiustamente dimenticata.

Un lavoro importante su una realtà riguardando alla quale ci sarebbe tanto ancora da "scoprire" e riportare alla luce, una scelta coraggiosa di tanti che decisero di "scegliere il lager" e a cui i due autori stanno lavorando ancora al fine di fornire un quadro ancora più completo di tale tragedia che segnò tanti uomini e tante famiglie. In particolare, possiamo anticipare che al tema degli Internati Militari Italiani Mario Avagliano e Marco Palmieri stanno dedicando una collana storica che raccoglierà ulteriori testi inediti.

Tar del Lazio

Scatti biennali al personale militare

Ufficiale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 1996.

1) . nel 1979, gli erano state riscontrate patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte nel complesso alla 6^a categoria, misura massima, di cui alla tabella A annessa alle leggi nn.rr. 137/42, 648/50 e 313/68.

2) - In data 23.12.1997 chiedeva all'amministrazione di appartenenza l'erogazione del beneficio economico di cui all'art. 117 del R.D. n. 3458 del 31.12.1928, relativamente alle invalidità per servizio suddette.

IL TAR LAZIO precisa:

- *La questione di diritto posta dal ricorrente è stata già più volte affrontata sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo, ed è stata risolta nel senso che il beneficio previsto dall'art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 non è riassorbibile con la successiva progressione economica.*

- *Le invocate norme, relative all'abbreviazione dell'anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l'ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.*

- *E' tuttavia evidente che una mera circolare amministrativa non può modificare la portata del dato normativo, di talché, la circostanza che l'amministrazione abbia concesso il beneficio nella vigenza di un più restrittivo indirizzo interpretativo, non può avere conseguenza alcuna sul riconoscimento del diritto spettante al ricorrente, nell'intera portata scaturente dalla norma primaria.*

Di seguito un ampio stralcio della sentenza.

Sentenza N. 09646/2013 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza...
FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è un Ufficiale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 1996. In precedenza, nel 1979, gli erano state riscontrate patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio ed ascritte nel complesso alla 6^a categoria, misura massima, di cui alla tabella A annessa alle leggi nn.rr. 137/42, 648/50 e 313/68.

In data 23.12.1997 chiedeva all'amministrazione di appartenenza l'erogazione del beneficio economico di cui all'art. 117 del R.D. n. 3458 del 31.12.1928,

relativamente alle invalidità per servizio suddette.
omississ

Sarebbe pertanto evidente che l'amministrazione ha interpretato le disposizioni di cui al R.D. 3458/1928 in senso restrittivo, e cioè sull'assunto che il beneficio ivi previsto debba essere riassorbito dalla maturazione della successiva classe stipendiale.

Ne consegue che, erroneamente, non è stato erogato il trattamento stipendiale derivante dalla concessione del beneficio in questione per il periodo che va dal 1° gennaio 1981 al 17 dicembre 1996, data di collocamento in congedo, come pure non è stato attribuito il dovuto trattamento di quiescenza e di buonuscita che doveva essere determinato in riferimento alla base pensionabile relativa all'abbreviazione di due anni sancita dall'art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928.

Prosegue parte ricorrente evidenziando come, anche sulla scorta dei pareri resi dal Consiglio di Stato nel corso degli anni (ad es. parere n. 452 del 1999), debba ritenersi non solo che il beneficio spetti anche ai dipendenti in congedo (purché la malattia invalidante sia stata riconosciuta durante il servizio), ma che la stessa non consiste in un mero scatto biennale "una tantum" dovendo invece connotare tutta la carriera retributiva dell'interessato.

Si tratta, in sostanza, di un beneficio non riassorbibile che confluisce nel computo della base retributiva ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e della liquidazione delle buonuscita.

Omississ

Il ricorso è fondato.

La questione di diritto posta dal ricorrente è stata già più volte affrontata sia dal Consiglio di Stato che da questo Tribunale amministrativo, ed è stata risolta nel senso che il beneficio previsto dall'art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 non è riassorbibile con la successiva progressione economica

Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28, di cui è invocata l'applicazione, hanno introdotto la concessione dell'abbreviazione di due, o di un anno, dell'anzianità di servizio, agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano

anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Quanto all'oggetto dell'equiparazione di cui all'art. 1, della legge in esame, è fuor di dubbio che essa riguardi anche tutte le pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.

Le invocate norme, relative all'abbreviazione dell'anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l'ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

Ed invero, dallo stesso dato testuale di cui all'art. 117, R.D. 3458/1928, si evince che nell'ambito di beneficiari dell'abbreviazione temporale agli effetti della determinazione stipendiale sono compresi tanto gli ufficiali in servizio permanente quanto quelli delle categorie in congedo.

Pertanto il diritto all'anticipazione delle progressioni stipendiali sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge, senza che possano essere poste limitazioni al riguardo, in ragione della costanza in servizio o meno del dipendente, dovendo essere ricondotta la realizzazione della fattispecie all'unico presupposto giuridico richiesto.

Va poi considerato che la norma che ha previsto il beneficio de quo, consistente in sostanza in una abbreviazione di carriera, non produce direttamente essa stessa un beneficio economico, derivando gli eventuali incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico.

A tanto consegue che l'abbreviazione, involgendo i criteri di determinazione della carriera economica, quale risultante per il dipendente pubblico interessato della disciplina generale integrata con la norma agevolativa, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di "riassorbimento".

Sul piano sostanziale va ancora considerato che l'agevolazione di cui al più volte richiamato art. 117 del R.D. n. 3458 del 1928 si ricollega ad una situazione soggettiva di pregiudizio avente carattere permanente, quale lo stato di invalidità per causa di guerra o di servizio, per cui la temporaneità della erogazione, cui consegue l'assorbimento nei

Corte dei Conti

Pensione di reversibilità

Con Sentenza n. 356/2013 del 29 aprile 2013 la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio ha riconosciuto l'applicabilità del beneficio ex art. 4 l. n. 656/86 al titolare di pensione di reversibilità.

Con ricorso la signora Cxxxxx lamenta la mancata applicazione del beneficio del trattamento speciale ex art. 4 legge 656/86 sul trattamento pensionistico di reversibilità, tabella G 1^a ctg. in godimento.

L'amministrazione ha negato tale beneficio perché il dante causa sig. C. Q. è deceduto prima dell'entrata in vigore del DPR 915/78 che ha conferito per la prima volta l'assegno integrativo agli invalidi di prima categoria senza superinvalidità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

A parere di questo giudice è irrilevante la circostanza che il dante causa delle eredi ricorrenti sia deceduto prima dell'entrata in vigore

dell'art. 15 del Dpr 915/78.

Nella specie, infatti, se pur alla signora C., vedova del signor C., è stata attribuita la pensione di reversibilità in data 12 gennaio 1975, è pur vero che soltanto nel 2005 alla signora C. veniva conferita pensione di reversi-

bilità, tabella G, 1^a ctg.

Pertanto l'art. 4 della legge 656/1986, nel modificare l'art. 38 della legge 915/1978, ha stabilito che il trattamento di cui al comma 4 (assegno supplementare pari al 50% degli assegni di superinvalidità) compete anche alla vedova alla

quale sia stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore".

Pertanto non vi è dubbio che sin dall'1 luglio 1981 (entrata in vigore del Dpr 834/81) la signora C. avesse diritto all'assegno supplementare di cui all'art. 4 l. 656/86.

Per l'effetto, deve essere, quindi, dichiarato il diritto delle signore C. F. e C. G. ad ottenere sul trattamento pensionistico di reversibilità tab. G (iscr. 5592708) il benefi-

cio di cui all'art. legge 656/86.

Sui maggiori importi pensionistici spettanti al suddetto titolo competenza, infine, con decorrenza da ciascun rateo e fino al pagamento della sorte capitale, i benefici accessori nei limiti del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, giusta l'interpretazione autentica di cui all'art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998.

Uranio impoverito

Cassazione: sui risarcimenti ai militari decide il TAR

Si svolgeranno davanti al Tar di Roma, e non davanti al tribunale ordinario della capitale, le cause promosse contro il ministero della Difesa dai militari che si sono ammalati gravemente dopo essere stati in missione di pace all'estero venendo a contatto con l'uranio impoverito.

Lo ha deciso la corte di Cassazione con una serie di sentenze - emesse dalle Sezioni Unite civili - relative al "regolamento di giurisdizione" su questa delicata vicenda della quale la Suprema Corte si è occupata per la prima volta "in assenza di precedenti specifici relativi ai danni patiti da militari in missioni di pace". A sostegno della competenza del giudice amministra-

tivo, come richiesto dalla Difesa in contrasto con i militari che si erano invece rivolti al giudice ordinario si è espressa anche la procura generale della Cassazione, rappresentata dai sostituti Marcello Matera e Luigi Salvato. I militari, nelle cause che hanno promosso singolarmente, sostengono di aver contratto gravi malattie, come il carcinoma, per aver "operato, per colpa del ministero, in un ambiente irreversibilmente inquinato senza dotazioni di sicurezza e senza essere stati edotti dei rischi connessi all'esposizione", ad esempio durante le missioni in Bosnia Erzegovina e in Somalia.

Ad avviso della Cassazione, la giurisdizione "appartiene" al giudice amministrativo, "essendo stata de-

dotta quale condotta colposa dell'Amministrazione" l'aver fatto operare i militari "in un ambiente irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza" e senza averli informati "dei rischi connessi all'esposizione". "Perciò - proseguono gli 'ermellini' nella sentenza 9667, uguale alle altre - sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impiego" dei militari "in un 'teatro operativo', senza adempiere" - secondo quanto sostengono i militari che si sono ammalati - "all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni".

Scatti biennali al personale militare**SEGUE DA PAGINA 13**

successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con il fine, in senso lato indennitario, perseguito dal legislatore.

Nessun ostacolo può infine derivare, nella fattispecie, dall'art. 118, R.D. 3458/1928, il quale dispone che l'erogazione del beneficio può essere concessa una sola volta nella carriera di appartenenza, con la conseguenza che nei confronti di coloro ai quali l'attribuzione era stata accordata in applicazione di una interpretazione più restrittiva delle norme, con il riassorbimento del beneficio al momento del conseguimento di un grado superiore, ovvero all'atto della maturazione di un aumento periodico stipendiale, la riconsiderazione dello stesso secondo il più recente indirizzo applicativo costituirebbe una non consentita reiterazione del beneficio.

Ed invero, anche nel caso di specie, come in quelli già affrontati dalla giurisprudenza richiamata, la domanda avanzata dal ricorrente non risulta finalizzata ad una

reiterazione dello stesso in ordine ad un diverso fatto costitutivo del diritto, bensì ad una diversa valutazione degli effetti che il beneficio avrebbe dovuto comportare in ordine al trattamento economico, e che invece non ha avuto siccome riassorbito nel tempo.

In altri termini, la richiesta del ricorrente attiene alla ricostruzione della carriera economica in applicazione della corretta modalità di godimento del beneficio, pacificamente spettante e già attribuito, senza considerarne l'assorbimento verificatosi nel tempo, con ogni effetto in ordine al trattamento stipendiale già in godimento, ed al successivo trattamento di quiescenza.

Nel caso di specie, non è dunque pertinente la risposta dell'amministrazione, contenuta nella determinazione n. del 13.2.2001, secondo cui la domanda del OMISSIS non potrebbe trovare accoglimento ostandovi il principio "tempus regit actum".

Per quanto non perspicua, essa appare formulata con riferimento ai citati e più restrittivi orientamenti applicativi adottati in passato anche dalla Guardia di Finanza.

E' tuttavia evidente che una mera circolare

amministrativa non può modificare la portata del dato normativo, di talché, la circostanza che l'amministrazione abbia concesso il beneficio nella vigenza di un più restrittivo indirizzo interpretativo, non può avere conseguenza alcuna sul riconoscimento del diritto spettante al ricorrente, nell'intera portata scaturente dalla norma primaria.

Infine, la determinazione del 15.2.2001 attesta chiaramente come - sebbene tale questione fosse stata in precedenza ventilata dalla stessa amministrazione (cfr. la nota interlocutoria n. 34819 del 16.2.2000, in atti) - non sia poi mai stata effettivamente opposta al ricorrente l'eventuale, intervenuta prescrizione del diritto, unica circostanza che (in ipotesi), sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato nel cit. parere n. 452/99, avrebbe potuto opporsi all'integrale soddisfacimento del diritto.

In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.

Ne consegue l'obbligo delle amministrazioni intinate di rideterminare il trattamento economico del ricorrente (ivi compresa l'indennità di buonuscita) alla luce dei sopra indicati principi.

Legittimità dell'azione

Indebiti pensionistici: valutare **caso per caso**

Le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti sono spesso chiamate a risolvere controversie aventi ad oggetto indebiti pensionistici. Le casistiche sono molteplici, ma la tipologia sicuramente più diffusa è quella relativa al conguaglio tra **pensione provvisoria e pensione definitiva a carico dello Stato**.

Il legislatore, al fine di salvaguardare la continuità tra lo stipendio percepito in servizio e il primo rateo pensionistico ha previsto, all'art. 162 del D.P.R. 1092/73, che il trattamento venga immediatamente liquidato in via provvisoria per poi procedere ai necessari aggiustamenti in sede di definitiva. Proprio nel caso di liquidazione definitiva di importo minore si verifica questa problematica di indebiti. La questione è particolarmente aggravata dal fatto che tra la liquidazione dei due trattamenti possono decorrere svariati anni.

L'Istituto previdenziale, richiede la restituzione di quanto effettivamente versato in più rispetto all'importo dovuto. I pensionati, spesso ignari delle modalità di calcolo della prestazione ricevuta, a loro volta cercano tutele giurisdizionali. Da un punto di vista normativo viene spesso evocato il principio contenuto nell'art. 206 del D.P.R. 1092/73, il quale dispone che nel caso di revoca o modifica del provvedimento (come testualmente recita il titolo IV del medesimo DPR) non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Il richiamo a tale disciplina è errato e fuorviante, non applicandosi all'ipotesi in argomento. Più esattamente nella fattispecie non vi è alcuna norma che affronti la questione.

Soccorrono pertanto i principi generali, da un lato a favore dell'Istituto richiedente trova indubbiamente applicazione l'art. 2033 c.c. sulla ripetizione

dell'indebiti, mentre dal lato pensionato trovano applicazione i principi sulla **buona fede** e sull'**affidamento** nonché le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 circa i termini per l'emanazione di provvedimenti.

La Corte dei Conti ha affrontato nel tempo la problematica con pronunce che hanno segnato l'evoluzione in materia.

In questo contesto risultano particolarmente importanti le sentenze n. 7/2007/QM e 7/2011/QM. Con la prima si stabilì che il superamento dei termini per

la conclusione del procedimento rappresentava di per sé legittimo affidamento sull'importo erogato, mentre con la seconda sentenza si statuí l'inapplicabilità del richiamato art. 206 in tema di pensione provvisoria. Ma, allo stato, la pronuncia più importante deve essere indubbiamente considerata la sentenza emessa dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite avente n. 2/2012/QM che, ricostruendo il principio dell'affidamento presente nel nostro ordinamento, è addivenuta alla soluzione che il decorso del

termine per la conclusione del procedimento amministrativo non priva l'Amministrazione del potere – dovere di recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di pensione provvisoria che pertanto **non ha un limite temporale entro il quale richiedere la ripetizione**. Ai pensionati, per contro, è riconosciuta la possibilità di opporsi alle predette richieste **provando di aver legittimamente ed in buona fede fatto affidamento su somme, ritenute in concreto congrue, percepite per un lasso temporale di almeno un triennio**.

L'indennità di trasferimento è dovuta in caso di soppressione dell'Ente

E' quanto ha stabilito il Tar per la Puglia con due distinte sentenze di pari tenore decidendo sul ricorso presentato da Sottufficiali e graduati dell'Esercito che erano stati trasferiti a seguito della soppressione dell'Ente in cui prestavano servizio. Nello specifico i ricorrenti avevano evidenziato che i trasferimenti "a domanda" oggetto del caso trattato, nonostante fossero avvenuti dietro loro formale e documentata richiesta, avrebbero dovuto più realisticamente essere inquadrati tra quelli disposti puramente e semplicemente "d'autorità", cioè nel prevalente interesse della Pubblica Amministrazione che li avrebbe sollecitati a presentare domanda di trasferimento.

"Pur se il Collegio è consapevole che l'orientamento giurisprudenziale sul tema specifico non è uniforme, la distinzione fra i trasferimenti d'autorità o d'ufficio e quelli a domanda è obiettivamente da individuare nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, ovvero, da un lato, quello dell'Amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e, dall'altro, quello dei dipendenti al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari. Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti, in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'Amministrazione alla funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione dei pubblici dipendenti (le cui aspirazioni individuali possono essere tenute in considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da essi espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari dei dipendenti, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione sub specie, in particolare, del principio di "buon andamento".

Nell'ambito di tale orientamento è stato, in particolare, affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente Nel caso di specie, come esposto in fatto, i ricorrenti hanno presentato domanda di trasferimento su evidente sollecitazione implicita della stessa Amministrazione, in vista del ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura. Ad avviso del Collegio la proposizione di tale domanda non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento d'ufficio, in quanto esso non è avvenuto per libera scelta, ma su indiretta sollecitazione della Pubblica Amministrazione, senza che ciò abbia comportato il mutamento della natura sostanziale del trasferimento disposto "d'autorità" e del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla corresponsione delle somme di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, con decorrenza, per ciascun singolo ricorrente, dalla data di effettivo trasferimento...."

CAMPAGNA DI VERIFICA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI PUBBLICI DIPENDENTI



*Cara lavoratrice, caro lavoratore,
a cominciare da maggio, l'Inps invierà ai dipendenti
degli Enti locali alcune centinaia di migliaia di lettere per
verificare la correttezza dei versamenti contributivi
previdenziali a loro attribuiti.*

*Successivamente, la "campagna di verifica della posizione assicurativa"
interesserà l'intera categoria dei pubblici dipendenti: 3.500.000 tra lavoratori
e lavoratrici, di cui 3.200.000 ancora in servizio e 300.000 che hanno lasciato
il lavoro, ma non sono ancora in pensione.*

*Obiettivo della campagna dell'Inps è di fare in modo che la posizione
assicurativa di ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice rifletta
correttamente il lavoro svolto durante tutta la carriera professionale.*

Se ci sono errori, l'Inca ti aiuta a chiedere che siano corretti!!!

*Il patronato della Cgil, che ha sedi in quasi tutti i Comuni italiani, insieme alla
Funzione Pubblica, ha la professionalità e la competenza per chiedere all'Inps di
correggere eventuali errori di registrazione dei contributi previdenziali.*

*Farlo oggi, anche se non hai ricevuto alcuna comunicazione dall'Inps, significa,
soprattutto, evitare brutte sorprese quando farai la domanda di pensione.*

*L'Inca inoltrerà all'Inps eventuali richieste di modifica della posizione assicurativa e
ti garantisce l'assistenza gratuita fino all'avvenuta correzione del tuo estratto conto.*

NON ASPETTARE ALTRO TEMPO

*Consulta il sito www.inca.it, individua la sede più vicina alla tua abitazione e
rivolgiti con fiducia agli operatori Inca per avere tutte le informazioni necessarie.
Oppure rivolgiti ai delegati sindacali della Funzione Pubblica presenti
sul tuo posto di lavoro.*

**IL TUO DIRITTO
È IL NOSTRO DOVERE!!!**



Il Patronato della CGIL